

CONSIP S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle Aree I e V dei rispettivi CCNL di categoria

Allegato 1 al Capitolato Tecnico

**NORME RELATIVE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI E DELLA RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA/CONTABILE/ERARIALE
DEI DIRIGENTI APPARTENENTI ALL'AREA I E V DEI RISPETTIVI CCNL DI
CATEGORIA
(LOTTO 1)**

CONSIP S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle Aree I e V dei rispettivi CCNL di categoria

PREMESSA

Il presente documento ha ad oggetto la disciplina relativa alla copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi (copertura base) e della responsabilità amministrativa/contabile/erariale (copertura accessoria) dei dirigenti appartenenti all'Area I e V dei rispettivi CCNL di categoria, in servizio presso le Amministrazioni Contraenti, come definite nel Capitolato Tecnico.

Le condizioni generali di polizza sono state costruite tenendo presente che:

- nel caso della copertura base, **Contraente** è l'Amministrazione di appartenenza del Dirigente in servizio (che dovrà provvedere al pagamento dei premi assicurativi con gli importi a ciò destinati in esecuzione dei contratti collettivi di categoria) mentre **Assicurato** è il Dirigente che sia stato condannato al risarcimento dei danni nei confronti dei terzi;
- nel caso della copertura accessoria, invece, il Dirigente, oltre ad essere Assicurato, è anche **Contraente** e deve provvedere al pagamento del relativo premio assicurativo;
- la polizza per la copertura base viene stipulata direttamente dalle Amministrazioni Contraenti, mediante emissione dell'Ordinativo di Fornitura che indichi il nominativo del dirigente assicurato e se questi intenda avvalersi anche della copertura accessoria. In tal caso la polizza avrà effetto a partire dalle ore 24 del giorno in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile, secondo quanto disposto nello Schema di Convenzione;
- la polizza per la copertura accessoria viene stipulata direttamente dal Dirigente e remunerata con contribuzione propria dello stesso dirigente. Nel caso in cui il dirigente in servizio intenda avvalersi anche della copertura accessoria, dovrà farne richiesta all'Amministrazione di appartenenza, indicando anche quale delle opzioni sotto riportate intende scegliere. L'Amministrazione, ricevuta la richiesta da parte del dirigente, dovrà provvedere ad emettere una Richiesta di Polizza che dovrà essere inviata, con le modalità indicate nello Schema di Convenzione, alla Società. La polizza per la copertura accessoria dovrà essere intestata direttamente al dirigente assicurato e si intenderà stipulata ed acquisirà efficacia a partire dal momento in cui alla Società sarà pervenuta copia della polizza sottoscritta per accettazione da parte del Dirigente Contraente.

Per quanto riguarda la franchigia e i massimali delle polizze regolate dal presente documento, si precisa che:

- con riferimento alla copertura base, il premio di polizza è quello indicato nel Disciplinare di gara, pari ad €232,41 (duecentotrentadue/41), mentre la franchigia e i massimali saranno quelli offerti dalla Società o dal RTI/Consorzio aggiudicatario, nei limiti degli importi a base d'asta previsti nel Disciplinare di gara;

CONSIP S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle Aree I e V dei rispettivi CCNL di categoria

- con riferimento alla copertura accessoria, sono indicate nel Disciplinare di gara tre diverse opzioni a ciascuna delle quali corrispondono distinte combinazioni di franchigie e massimali e a ciascuna delle quali è associato un diverso premio a base d'asta.

In particolare, le opzioni richiedibili dagli Assicurati sono le seguenti:

Opzione n. 1	Franchigia fissa €2.000,00 Massimale fisso €500.000,00	Premio a base d'asta €180,00
Opzione n. 2	Franchigia fissa €2.500,00 Massimale fisso €1.000.000,00	Premio a base d'asta €250,00
Opzione n. 3	Franchigia fissa €3.000,00 Massimale fisso €1.500.000,00	Premio a base d'asta €300,00

L'importo del premio corrispondente a ciascuna opzione sarà quello risultante dall'Offerta della Società o del RTI aggiudicatario, nei limiti dei suindicati importi a base d'asta.

Definizioni

Alle seguenti definizioni è convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

- Per Contraente	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
- Per Assicurazione	il contratto di assicurazione.
- Per Polizza	il documento che prova l'Assicurazione.
-Per Certificato di Assicurazione	il documento che prova l'Assicurazione a seguito di adesione dell'Assicurato.
-Per Ordinativo di fornitura	il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti manifestano, con le modalità previste nello Schema di Convenzione, la volontà di stipulare una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi dei dirigenti in servizio presso di loro.
- Per Richiesta di Polizza	il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti richiedono alla Società, su richiesta esplicita dei dirigenti, per i quali sia già stata richiesta o attivata la copertura base, la polizza assicurativa per la copertura accessoria della responsabilità amministrativa/contabile/erariale dei dirigenti medesimi.
- Per Assicurato	i Dirigenti in servizio, sia tecnici che amministrativi, appartenenti all'Area I (Ministeri, Aziende autonome, Enti pubblici non economici, Enti di ricerca, Università) e all'Area V (Dirigenza scolastica) dei CCNL sottoscritti rispettivamente in data 5/4/2001 e

CONSIP S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle Aree I e V dei rispettivi CCNL di categoria

	1/3/2002, nell'interesse dei quali è stipulata la polizza assicurativa. La copertura opera anche per: <ul style="list-style-type: none">- l'espletamento di incarichi esclusivi e/o aggiuntivi conferiti all'Assicurato in ragione del suo ufficio o comunque conferiti dall'Amministrazione presso cui egli presta servizio o su designazione della stessa;- il personale incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
- Per Società	L'Impresa assicuratrice o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio, aggiudicatario della gara regolata dal presente documento.
- Per Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- Per Sinistro	<ul style="list-style-type: none">➤ nel caso di copertura base: la richiesta (giudiziale o stragiudiziale) all'Assicurato di risarcimento danni cagionati a terzi;➤ nel caso di copertura accessoria: l'instaurazione di un giudizio di responsabilità amministrativa/contabile/erariale nei confronti dell'Assicurato
- Per Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
- Per Franchigia/Scoperto	la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato

SEZIONE A) - NORME SUL CONTRATTO IN GENERALE**A 1) Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su eventuali moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio.

A 2) Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

A 3) Interpretazione del contratto

In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali della polizza verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Assicurazione.

A 4) Altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve comunicare il Sinistro alla Società, secondo le modalità in appresso indicate, ed a tutti gli eventuali altri assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri;

CONSIP S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle Aree I e V dei rispettivi CCNL di categoria

solo ove fossero valide ed efficaci altre assicurazioni, l'Assicurazione opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre in caso di invalidità o inefficacia di dette assicurazioni, l'Assicurazione opererà come se dette assicurazioni non esistessero.

A 5) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La mancata comunicazione, da parte dell'Assicurato consapevole, di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente o dall'Assicurato all'atto della conclusione dell'Assicurazione, o durante l'efficacia dell'Assicurazione stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'Indennizzo né riduzione dello stesso, eccetto nel caso in cui tali omissioni od inesattezze siano avvenute con dolo dell'Assicurato o del Contraente, né la Società potrà esercitare il diritto di recesso, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c.

A 6) Validità territoriale

L'Assicurazione vale per Sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere dal dirigente anche all'estero nell'esercizio delle proprie funzioni.

A 7) Pagamento del Premio - decorrenza e sospensione dell'efficacia dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto:

- dalle ore 24 del giorno in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile, secondo quanto previsto nello Schema di Convenzione, in caso di copertura base;
- dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta alla Società la copia della polizza sottoscritta per accettazione dal dirigente assicurato, in caso di copertura accessoria.

La prima rata di premio ed i premi successivi saranno corrisposti dal Contraente entro il 90° giorno successivo alla data di decorrenza della copertura assicurativa.

I Premi sono annuali.

I Premi devono essere pagati direttamente alla Società sul conto corrente che verrà indicato dalla Società nell'Offerta Economica.

Se il Contraente non paga il Premio annuale, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza del termine di pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art 1901 c.c.

Si prende atto che l'eventuale mancato pagamento relativamente ad un Assicurato non comporterà la sospensione dell'Assicurazione per tutti gli altri Assicurati rispetto ai quali siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi di cui sopra.

A 8) Validità temporale della copertura assicurativa

L'Assicurazione vale per i Sinistri verificatisi nel corso del periodo di efficacia della copertura assicurativa e, precisamente:

- in caso di copertura base, per le richieste di risarcimento danni presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione
- in caso di copertura accessoria, per i giudizi di responsabilità amministrativa/contabile/erariale instaurati nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione

CONSIP S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle Aree I e V dei rispettivi CCNL di categoria

a condizione che le predette richieste e i predetti giudizi siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non oltre cinque anni prima della data di decorrenza dell'Assicurazione, e che le richieste di risarcimento danni non siano state ancora presentate alla data di decorrenza dell'Assicurazione neppure all'Amministrazione Contraente ai quali venga riferita la condotta dell'Assicurato.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, nè di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

L'Assicurazione é altresì operante per i Sinistri (sempre intesi come richieste di risarcimento danni e/o giudizi di responsabilità amministrativa/contabile/erariale rispettivamente presentate all'Assicurato o instaurati nei confronti dell'Assicurato) verificatisi nei cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. Qualora l'Assicurato abbia stipulato durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, tale altra copertura assicurativa sarà primaria in applicazione.

Per i Sinistri verificatisi dopo la cessazione di efficacia della Assicurazione, il limite di Indennizzo, indipendentemente dal numero di Sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in Polizza.

Se l'Assicurato cessa dall'incarico precedentemente alla cessazione di efficacia della Assicurazione, fruisce del periodo quinquennale previsto al comma che precede, ma a partire dalla data di cessazione dell'incarico.

A 9) Periodo di efficacia dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale, a decorrere dalla data indicata al punto A7 che precede, rinnovabile per un solo anno.

A 10) Recesso

A decorrere dal secondo anno di copertura assicurativa, la Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione dandone preavviso all'altra Parte, almeno 6 mesi prima mediante raccomandata A.R.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.

A 11) Forma delle comunicazioni del Contraente o dell'Assicurato alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo scritto (telex o simili) indirizzati alla Società oppure all'agenzia presso cui è appoggiata l'Assicurazione.

A 12) Foro competente

Alle controversie inerenti l'Assicurazione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 25 e 25 bis dello Schema di Convenzione (Allegato 5).

CONSIP S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle Aree I e V dei rispettivi CCNL di categoria

A 13) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

A 14) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dalla Polizza valgono le norme di legge.

A 15) Esclusioni valide per tutte le sezioni di Polizza

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

1. commessi con dolo;
2. inerenti ad attività tecniche dell'Assicurato derivanti dall'espletamento degli obblighi di cui alla legge quadro n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni;
3. derivanti da attività di natura tecnico-professionale, anche se svolte dall'Assicurato all'interno dell'Amministrazione e/o dell'Ente o per conto di esso, salvo quanto previsto per le normative per gli infortuni sul lavoro anche ai sensi del D. Lgs. 626/94;
4. già contestati all'Assicurato anteriormente al periodo di efficacia dell'Assicurazione;
5. per situazioni o circostanze già note all'Assicurato alla data della decorrenza dell'Assicurazione;
6. ambientali e/o causanti inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
7. inerenti responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge;
8. conseguenti a furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
9. per omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o per ritardi nel pagamento dei relativi premi;
10. conseguenti a ingiuria e diffamazione;
11. che possono essere fatti risalire ad atti di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato;
12. conseguenti a detenzione, impiego di materiale radioattivo o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, fatta eccezione per eventi determinati dall'esistenza e dall'impiego di apparecchiature utilizzate in ambito sanitario a scopo diagnostico e/o terapeutico.

CONSIP S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle Aree I e V dei rispettivi CCNL di categoria

SEZIONE B) - NORME SUI SINISTRI

B 1) Denuncia ed obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui ha conoscenza del verificarsi del Sinistro.

Gli inadempimenti dolosi a tale obbligo possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c..

L'Assicurato deve, altresì, inviare alla Società entro 10 gg. copia di ogni atto e/o richiesta danni ricevuta.

In deroga all'art. 1915, secondo comma, c.c. la Società rinuncia alla riduzione dell'indennità in caso di inadempimento colposo all'obbligo di avviso e/o salvataggio.

B 2) Servizio liquidazione Sinistri

La Società dovrà garantire, attraverso i propri incaricati o attraverso accordi con strutture indipendenti, la gestione del servizio Sinistri nei tempi e nei luoghi richiesti. Tale servizio sarà attivo entro 30 giorni lavorativi dall'emissione del primo Certificato di Assicurazione.

B 3) Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede civile, penale e amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso previo assenso espresso dell'Assicurato, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale o amministrativa, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta per il Sinistro superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La Società non risponde di multe o ammende.

B 4) Dati sui Sinistri

La Società si obbliga a dare comunicazione scritta al Contraente, con cadenza quadrimestrale, semestrale, annuale, delle definizioni in sede giudiziale ed extragiudiziale dei Sinistri, inerenti la presente Convenzione alla stessa denunciati, indicando per ciascuno di essi la data, il nome del danneggiato e l'importo liquidato; per i Sinistri in corso di definizione fornirà, separatamente, gli importi posti a riserva e lo stato della pratica.

La Società si impegna quindi ad inviare al Contraente una comunicazione che riporti lo stato dei Sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollo e le seguenti annotazioni:

- Sinistro liquidato, con relativo importo corrisposto al danneggiato;
- Sinistro aperto, in corso di verifica e relativo importo a riserva;
- Sinistro agli atti, senza seguito;
- Sinistro con possibilità di rivalsa nei confronti dei terzi corresponsabili.

CONSIP S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle Aree I e V dei rispettivi CCNL di categoria

SEZIONE C) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

C1) Oggetto della copertura assicurativa base

La presente copertura assicurativa (copertura base) si riferisce alla responsabilità per danni di cui l'Assicurato debba rispondere nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione e/o ai sensi di legge, in via esclusiva o solidalmente con l'Amministrazione Contraente cui detta responsabilità si estenda, restando inteso che la garanzia è prestata per la sola parte di danno di diretta pertinenza dell'Assicurato.

La garanzia deve intendersi valida unicamente quando l'Assicurato svolge incarichi nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali.

C2) Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto nella sezione A15 sono esclusi dalla copertura assicurativa in oggetto i danni per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi della legge n. 990/1969 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa in oggetto anche i danni derivanti da attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti o società.

Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

La copertura assicurativa si intende prestata escludendo l'azione di rivalsa della Società nei confronti dell'Assicurato o dell'Amministrazione Contraente.

C3) Massimali

La copertura assicurativa prevista dalla Polizza viene prestata fino al raggiungimento del Massimale stabilito come indicato in premessa.

Il Massimale è da intendersi per ciascun Sinistro e per ciascun anno assicurato

C4) Franchigia

La Franchigia, stabilita come indicato in premessa, si intende relativa ad ogni sinistro, fermo restando che la franchigia massima per anno assicurato non potrà superare un ammontare pari all'importo stabilito per la franchigia per sinistro, moltiplicato per 12.

CONSIP S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle Aree I e V dei rispettivi CCNL di categoria

SEZIONE D) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA/CONTABILE/ERARIALE

D1) Oggetto della copertura assicurativa accessoria

La copertura assicurativa della responsabilità amministrativa/contabile/erariale è soggetta alle condizioni sotto riportate.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi anche della copertura accessoria dovrà farne richiesta all'Amministrazione presso cui presta servizio.

L'Amministrazione provvederà ad inviare, per conto dell'Assicurato, la Richiesta di Polizza alla Società.

La Polizza verrà stipulata, in tal caso, direttamente dall'Assicurato che sarà obbligato a pagarne i relativi premi.

Nel caso in cui venga accesa la copertura accessoria, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per perdite patrimoniali direttamente cagionate allo Stato, all'Amministrazione di appartenenza e/o ad altri enti, purché il danno venga accertato e quantificato dal giudice competente con sentenza passata in giudicato.

La copertura assicurativa si intende prestata escludendo l'azione di rivalsa della Società nei confronti dell'Assicurato o dell'Amministrazione di appartenenza.

D2) Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto alla sezione A15) sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

1. derivanti da atti o fatti che esulino dal rapporto di immedesimazione organica con l'Ente;
2. assolvibili con multe, ammende o provvedimenti di natura disciplinare;
3. per attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacale di altri enti o società, rispetto alla quale non consti il voto favorevole dell'Assicurato medesimo.

D3) Massimali

La copertura assicurativa prevista dalla Polizza viene prestata fino al raggiungimento del Massimale stabilito come indicato in premessa.

Il Massimale è da intendersi per ciascun Sinistro e per ciascun anno assicurato.

D4) Franchigia

La Franchigia, stabilita come indicato in premessa, si intende relativa ad ogni sinistro, fermo restando che la franchigia massima per anno assicurato non potrà superare un ammontare pari all'importo stabilito per la franchigia per sinistro, moltiplicato per 12.

D5) Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con

CONSIP S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle Aree I e V dei rispettivi CCNL di categoria

altre persone appartenenti alla stessa Amministrazione o con le quali l'Assicurato intrattiene rapporti di lavoro, e diverse dagli Assicurati.

In caso di responsabilità solidale di più Assicurati in relazione al medesimo Sinistro, la Società è obbligata fino a concorrenza di un massimale aggregato pari a 20 volte il massimale previsto per singolo Assicurato.

CONSIP S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle Aree I e V dei rispettivi CCNL di categoria

SEZIONE E) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE

Per ogni Assicurato la prestazione della garanzia assicurativa viene certificata mediante apposito "Certificato di Assicurazione" emesso da parte della Società e numerato progressivamente una volta ricevuti gli Ordinativi di fornitura (per la copertura base) o le copie delle polizze sottoscritte per accettazione (in caso di copertura accessoria).

I Certificati di Assicurazione sono regolati dalle condizioni generali e particolari e da quanto altro riportato nella presente Polizza, con le varianti eventualmente indicate, in modo specifico, nei Certificati stessi.

In questi ultimi saranno indicati, oltre al numero progressivo:

- i dati anagrafici dell'Assicurato;
- la data di decorrenza e di scadenza della copertura;
- l'attività svolta dall'Assicurato;
- il Premio calcolato singolarmente per ciascun Assicurato.

DATI PER ORDINATIVO E/O RICHIESTA DI POLIZZA

ASSICURATO:

DOMICILIO:

QUALIFICA:

DATA DI DECORRENZA: _____

EVENTUALE ADESIONE ALLA COPERTURA DI CUI ALLA SEZIONE
D) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE/ERARIALE

O – SI O – NO

Opzione 1..... O – SI O – NO

Opzione 2..... O – SI O – NO

Opzione 3..... O – SI O – NO

PREMIO COPERTURA BASE € _____